



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
27 APRILE 2015**

Deliberazione n. 5 del 27.04.2015 - Atti n. 5327 del 27.04.2015 – Fascicolo 2.10/2015/214

Oggetto: Informativa in ordine al ricorso proposto da [redacted] e [redacted]

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 20 aprile .2015 (Prot. Uff. ambito n. 4951 del 20 aprile.2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente	X	
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Giuseppe Russomanno	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente		X
Pio Di Donato	Componente		X
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 5 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Informativa in ordine al ricorso proposto

RELAZIONE TECNICA:

Ricorso Edison spa

In data 30.03.2015 (Prot. uff. amb. n. 4132) è stato notificato ricorso avanti al TAR Lombardia da parte della società Edison spa contro il Comune di Cerro al Lambro e nei confronti di: Regione Lombardia, Comune di Cerro al Lambro, Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia, ASL della Provincia di Milano 2, Prefettura, Ministro dell'Interno, Cap Holding, Amiacque ed ATO, per l'accertamento e declaratoria nelle parti de quibus ex art. 31 comma 4 cpa e 21 septies l. 241/1990, della nullità delle note comunali 29 gennaio 2015, prot. n. 2773 e 04.03.2015 oltre che di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche non noti alla ricorrente, che abbiano contenuto consono a quello – illegittimo- di cui alle note stesse ed in via subordinata per l'annullamento di tutti gli atti.

Gli atti impugnati afferiscono ad un'area compresa tra i Comuni di Cerro al Lambro e Cerro Maggiore dove operò dal 1926 ai primi anni '60 un'industria chimica terza.

Nel 2003 la ricorrente venne ritenuta "responsabile" da parte dei succitati Comuni di aver compromesso lo stato dell'area e la stessa fu destinataria di ordini di intervento ambientale ex art 17 del DLgs 22/1997.

A seguito di impugnazione veniva definito il contenzioso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10000 del 5/12/2008 con la quale veniva riconosciuto che la ricorrente non poteva essere qualificata come responsabile dell'inquinamento dell'area e non poteva essere chiamata a interventi di bonifica sul sito.

Di contro i due Comuni succitati, con gli atti sopraindicati, individuavano la ricorrente quale responsabile dell'inquinamento dell'area non in conformità con la decisione del Consiglio di Stato e pertanto l'Impresa si vedeva costretta a impugnare le note sopra riportate.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Si segnala che questa Autorità, con riferimento all'istanza presentata dall'Impresa _____ a per l'attivazione di due pozzi barriera nell'ambito di un procedimento di MISE, con nota del 21/11/2014 (Prot. uff. amb. n. 13156), ed a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi il 21/11/2014, ha comunicato all'Impresa medesima nonché alle Autorità coinvolte che nell'ambito del procedimento di MISE, l'Ufficio d'Ambito non è da qualificarsi quale Autorità competente, ma è unicamente tenuta ad esprimere parere tecnico di competenza per lo scarico in pubblica fognatura. Il procedimento è tutt'ora pendente.

Tenuto conto dell'oggetto della controversia, e degli atti impugnati si segnala che non vi è un interesse diretto dell'Ufficio d'Ambito nel giudizio de quo se non quello di tenerne monitorato l'andamento .

In data 20.04.2015 (Prot. uff. amb. n. 4987) è stato notificato ricorso avanti al TAR Lombardia da parte della _____ contro il Comune di Gorgonzola, il SUAP Associato di Gorgonzola, il Comune di Cassano d'Adda, la Città metropolitana di Milano nonché nei confronti di Regione Lombardia, Ato Provincia di Milano, ARPA Lombardia per l'annullamento previa sospensione :

- della nota prot. 967/2015 adottata in data 16 febbraio 2015 dallo Sportello Unico Attività Produttive Associato di Gorgonzola, Struttura Operativa Centrale, e recante come oggetto "*Rilascio - attività produttive -Autorizzazione Unica Ambientale (A. UA.) n. 69812015, prof. SUAP n. 760/2015 - CALCESTRUZZI SPA - Strada Provinciale, 104 località Groppe/lo - CASSANO D'ADDA*", nella parte in cui, nel rilasciare l'autorizzazione unica ambientale alla società _____ "*sulla base dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni competenti [ndr. Autorizzazione Dirigenziale n. 698/2015 adottata dalla Città Metropolitana di Milm10 in data 2 febbraio 2015 e rubricata al prot. SUAP n. 760/2015 del 6 febbraio 2015]*", rinvia "*alle condizioni ivi espresse*" (doc. 1);

- Autorizzazione Dirigenziale n. 698/2015 adottata in data 2 febbraio 2015 dalla Città Metropolitana di Milano, Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e recante come oggetto "*Autorizzazione Unica Ambientale alle emissioni in atmosfera e allo scarico sul suolo di acque reflue alla Società _____ l. con sede legale nel Comune di _____ in Via _____ n. _____ e insediamento nel Comune di _____ e/lo, Strada Provinciale n. _____*" (doc. 2), nella parte in cui:

(i) nell'autorizzare "*il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera e per scarico sul suolo di acque reflue di lavaggio*", aggiunge "*dei materiali inerti cavati esclusivamente in loco*"; e

(ii) rinvia alle "*condizioni e prescrizioni contenute negli uniti Allegati Tecnici (...) per "Emissioni in atmosfera"*" e quest'ultimo Allegato, a sua volta, contiene talune prescrizioni relative all'attività di betonaggio e produzione di conglomerati cementizi estranee all'oggetto della stessa Autorizzazione Dirigenziale n. 698/2015;

- di ogni altro atto, preordinato, conseguente e/o comunque connesso.

La ricorrente precisa in via preliminare che gli atti impugnati risultano illegittimi nella parte in cui riferiscono l'autorizzazione unica ambientale per emissioni in atmosfera e scarico di acque reflue di lavaggio ai "materiali inerti cavati esclusivamente in loco", la parte ritiene che ciò comporti una ingiustificata ed



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

illegittima limitazione per l'impianto, precludendo la possibilità di esercire lo stesso con materiali inerti provenienti da siti differenti rispetto alla cava presente nell'insediamento.

L'Ufficio d'Ambito non è stato coinvolto nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale poiché lo scarico di acque reflue di lavaggio avviene su suolo e non in pubblica fognatura, non si ravvisa pertanto alcun interesse alla costituzione in giudizio

I _____ € _____ S.P.A.

Con deliberazione n. 10 del 31.03.2015 il Consiglio di Amministrazione demandava al Direttore Generale di inoltrare una nota di sollecito all'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano in ordine al ricorso avanzato da _____ S.p.A. già oggetto di precedenti richieste del 20.01.2015 (prot. uff. amb. N. 707) e del 11.02.2015 (prot. uff. amb. N. 1895).

La nota de qua è stata inviata il 12.03.2015 e ad oggi nulla è pervenuto.

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.


Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

DELIBERA

1. di autorizzare la non costituzione in giudizio, per le motivazioni contenute nella relazione del direttore generale, nel ricorso avanzato dalla società [redacted] contro il Comune di Melegnano e nei confronti di: Regione Lombardia, Comune di Cerro al Lambro, Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia, ASL della Provincia di Milano 2, Prefettura, Ministero dell'Interno, Cap Holding, Amiacque ed ATO per l'accertamento e declaratoria nelle parti de quibus ex art. 31 comma 4 cpa e 21 septies l. 241/1990, della nullità delle note comunali 29 gennaio 2015, prot. n. 2773 e 04.03.2015 oltre che di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche non noti alla ricorrente, che abbiano contenuto consono a quello – illegittimo- di cui alle note stesseed in via subordinata per l'annullamento di tutti gli atti.
2. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione a Cap Holding S.p.A. e Amiacque srl nonché alla Città Metropolitana, al fine di acquisire informazioni sull'andamento del giudizio di cui è parte [redacted], qualora intendano costituirsi.
3. di autorizzare la non costituzione in giudizio, per le motivazioni contenute nella relazione del direttore generale, nel ricorso avanzato dalla [redacted] S.p.A. contro il Comune di Gorgonzola, il SUAP Associato di Gorgonzola, il Comune di Cassano d'Adda, la Città metropolitana di Milano e nei confronti di Regione Lombardia, Ato Provincia di Milano e ARPA Lombardia.
4. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione all'Avvocatura della Città Metropolitana al fine di ulteriormente sollecitare il dovuto riscontro in ordine al ricorso avanzato da [redacted] S.p.A. già oggetto di precedenti richieste del 20.01.2015 (prot. uff. amb. N. 707), del 11.02.2015 (prot. uff. amb. N. 1895) e del 12/03/2015 (prot. uff. amb. N.3323) .
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 27/04/2015

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe Data 27/04/2015

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome

data

firma

IL PRESIDENTE

Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 .

Milano li 27/04/2015

IL DIRETTORE GENERALE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 27/04/2015

IL DIRETTORE GENERALE



